



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 10 maggio 2011

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 7-8-9 maggio 2011 - Diciassettesima giornata ritorno

Bologna-Parma 0-0  
Brescia-Catania 1-2  
Cagliari-Cesena 0-2  
Genoa-Sampdoria 2-1  
Internazionale-Fiorentina 3-1  
Juventus-Chievo Verona 2-2  
Lecce-Napoli 2-1  
Palermo-Bari 2-1  
Roma-Milan 0-0  
Udinese-Lazio 2-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 maggio 2011, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 105

**1) SERIE A TIM**

**Gare del 7-8-9 maggio 2011 - Diciassettesima giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

**Gara Soc. PALERMO – Soc. BARI**

*Il Giudice Sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11.39 del 9 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 38° del secondo tempo dal calciatore **Armin Bacinovic** (Soc. **Palermo**) nei confronti del calciatore **Kamil Kopunek** (Soc. **Bari**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, all'atto dell'esecuzione di un calcio di punizione accordato alla squadra ospite, nei pressi dell'area di rigore palermitana, il calciatore barese Kopunek si inseriva nella barriera difensiva e quindi, con un repentino movimento laterale, veniva a contatto con il calciatore palermitano Bacinovic. Quest'ultimo, spostato lateralmente, con un rapido movimento del braccio destro colpiva con la mano il petto dell'avversario. Entrambi i calciatori cadevano al suolo, il Kopunek con atteggiamento sofferente, e il giuoco proseguiva senza che l'Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara non aveva "visto" l'episodio.

Le immagini disponibili, della durata di pochi secondi, non consentono di esprimere una valutazione certa, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa l'ipotizzata "condotta violenta" da parte del calciatore palermitano, sia per quanto attiene alla potenzialità lesiva dell'impatto (un pugno? una manata? un movimento istintivo di reazione alla spinta ricevuta dall'avversario?) sia per quanto attiene all'intenzionalità lesiva, difficilmente individuabile in un contesto agonistico reciprocamente veemente.

E l'incertezza probatoria esclude ovviamente la sanzionabilità.

*P.Q.M.*

delibera, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Armin Bacinovic** (Soc. **Palermo**) in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale.

\* \* \* \* \*

## a) SOCIETA'

### *Il Giudice Sportivo*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Bologna-Brescia-Genoa-Internazionale-Juventus-Milan-Roma-Sampdoria-Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art 12. n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato **esclusivamente** nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

#### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni, che costringevano l'Arbitro ad interrompere per circa due minuti la gara per le insufficienti condizioni di visibilità; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato un bengala verso il settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al termine del primo tempo, rivolto all'Arbitro grida e cori ingiuriosi.

## b) CALCIATORI

### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

**CAVANI Edinson** (Napoli): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 29° del secondo tempo, all'atto della seconda ammonizione, rivolto all'Arbitro, battendogli per due volte la mano sulla spalla, un ironico e irrispettoso apprezzamento.

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**ANGELLA Gabriele** (Udinese): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**CORVIA Daniele** (Lecce): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**LANZAFAME Davide** (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**MESTO Giandomenico** (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00**

**BROCCHI Christian** (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione).

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BOATENG Kevin Prince** (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**DIAMANTI Alessandro** (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**EKDAL Albin** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**GONCALVES DIAS Andre'** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**KOZAK Libor** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**KRASIC Milos** (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**MANNINI Daniele** (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**MARCHISIO Claudio** (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**MASCARA Giuseppe** (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**ZIEGLER Reto** (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00**

**CANNAVARO Paolo** (Napoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Nona sanzione).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

**NAINGGOLAN Radja** (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**BAIOCCO Davide** (Brescia)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

**HETEMAJ Perparim** (Brescia)

**RIGONI Luca** (Chievo Verona)

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

**MILANETTO Omar** (Genoa)

**MUNOZ EZEQUIEL Matias** (Palermo)

SESTA SANZIONE

**MAGGIO Christian** (Napoli)

**SARDO Gennaro** (Chievo Verona)

QUINTA SANZIONE

**GIACOMAZZI Guillermo** (Lecce)

**VAN BOMMEL Mark Peter** (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**AQUILANI Alberto** (Juventus)

**DE SILVESTRI Lorenzo** (Fiorentina)

**MORAS Evangelos** (Bologna)

**PELLEGRINO Maximiliano** (Cesena)

**RODRIGUES DA SILVA Alexandre** (Milan)

**SCALONI Lionel Sebastian** (Lazio)

**TADDEI FERRANTE Rodrigo** (Roma)

**TISSONE Fernando Damian** (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

**AGYEMAN BADU Emmanuel** (Udinese)

PRIMA SANZIONE

**KOPUNEK Kamil** (Bari)

**PADELLI Daniele** (Bari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

**LUCARELLI Alessandro** (Parma)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00

**PINZI Giampiero** (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Nona sanzione).

SESTA SANZIONE

**CANINI Michele** (Cagliari)

**CRISCITO Domenico** (Genoa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**ROSSI Marco** (Genoa)

SECONDA SANZIONE

**CHEVANTON ESPINOSA Ernesto Javier** (Lecce)

**FLORO FLORES Antonio** (Genoa)

c) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00

**BIGON Riccardo** (Napoli): per avere, al termine della gara, criticato l'operato di un Assistente, rivolgendogli un'espressione irrispettosa.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 MAGGIO 2011

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*